

PARTE X
DISPOSIZIONI IN TEMA DI TRASPARENZA DELLE
CONDIZIONI E DI INFORMAZIONE AI SOGGETTI
BENEFICIARI FINALI
(PIANO DELLA TRASPARENZA)

A. Piano della Trasparenza

Il *Fondo* è uno strumento di mitigazione del rischio di credito istituito dalla legge con la finalità di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medio imprese.

Trattandosi di uno strumento agevolativo pubblico, e in ragione del riconoscimento della garanzia di ultima istanza dello Stato a valere sugli interventi di *Garanzia Diretta* e di *Controgaranzia* a prima richiesta operati dal *Fondo*, appare prioritario assicurare la massima trasparenza e la più ampia diffusione informativa nei confronti dei beneficiari finali e degli *stakeholder*, contribuendo anche a supportare il rapporto banca-confidi-impresa.

Ai sensi dell'articolo 12 (Informazione alle imprese) del Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012 sono previsti obblighi di informazione e trasparenza per i *soggetti richiedenti* la garanzia del *Fondo* e per il *Gestore – MCC*.

In relazione a tale norma, l'insieme delle disposizioni in tema di trasparenza delle condizioni e di informazione alle imprese rappresenta il *Piano della Trasparenza* di cui alla lettera ff) delle definizioni contenute nella Parte I delle presenti *Disposizioni Operative*.

Il *Piano della Trasparenza* persegue i seguenti obiettivi:

- assicurare alle imprese la conoscenza e la trasparenza delle condizioni contrattuali offerte dagli intermediari finanziari attraverso i quali è possibile presentare richiesta di accesso al *Fondo*;
- accrescere nelle imprese la consapevolezza dei vantaggi connessi al riconoscimento della garanzia del *Fondo* e delle relative regole di funzionamento

Nello specifico, tali obiettivi si declinano prevedendo obblighi informativi a carico del *Gestore – MCC* e dei *soggetti richiedenti* con riferimento a tre ambiti prioritari:

- l'informazione alle imprese sulle caratteristiche, modalità di intervento e finalità del *Fondo* mediante una comunicazione corretta, chiara e esauriente destinata alle *PMI*;
- la valorizzazione della garanzia dello Stato, evidenziando l'effettivo beneficio derivante alle *PMI* dal minore assorbimento di capitale per i soggetti richiedenti;
- le condizioni di vantaggio praticate da parte di banche e confidi grazie all'intervento della garanzia pubblica, individuabili nella concessione del credito, nell'ammontare del finanziamento, nelle minori garanzie richieste e nel ridotto costo espresso in termini di tasso di interesse e di commissione della garanzia rilasciata dai confidi.

Il *Piano della Trasparenza* favorisce la circolazione delle informazioni tra gli attori che intervengono nell'utilizzo del *Fondo* sia nella fase ex ante di accesso alla garanzia, sia nella fase in itinere di gestione del rapporto finanziario, sia ex post al fine di monitorare le informazioni ed effettuare analisi volte a valutare l'efficacia dello strumento.

B. Obblighi dei *soggetti richiedenti*

Nel quadro degli ordinari adempimenti richiesti dalle regole e dai principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela e nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti, i *soggetti richiedenti*, in sede di richiesta di ammissione, comunicano al *Gestore – MCC* le informazioni rese ai *soggetti beneficiari finali* e le condizioni di favore derivanti dalla concessione della *Garanzia Diretta* o della *Controgaranzia*.

In particolare, i *soggetti richiedenti* devono:

- a) comunicare al *Gestore – MCC*, in sede di richiesta di ammissione, le informazioni rese alle imprese e le condizioni economiche applicate ai *soggetti beneficiari finali* per la concessione dell'operazione finanziaria oggetto di richiesta di garanzia. In particolare, i *soggetti richiedenti*, come previsto dalle vigenti *Disposizioni Operative*, devono comunicare, in fase di richiesta di ammissione, il tasso (fisso o variabile) liberamente contrattato dai *soggetti finanziatori* con le imprese e le eventuali commissioni bancarie applicate e, in caso di *Controgaranzia*, anche le condizioni economiche applicate per il rilascio della garanzia. Relativamente alla data della stipula, per il tasso fisso e il tasso variabile devono essere indicati il parametro di riferimento, il relativo valore alla data di stipula, lo *spread* applicato e il tasso finito (espresso in punti percentuali); nel caso di richieste preventive le predette informazioni sono rese in sede di comunicazione dell'avvenuta concessione o perfezionamento dell'operazione (per le operazioni finanziarie di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano d'ammortamento) ovvero dell'avvenuta erogazione dell'operazione (per le operazioni finanziarie di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano d'ammortamento e per le operazioni finanziarie di durata superiore a 18 mesi);
- b) in materia di valorizzazione della garanzia dello Stato, dichiarare nel modulo di richiesta se hanno tenuto conto o meno della natura del garante di ultima istanza nel calcolo dell'assorbimento patrimoniale relativo alla quota di esposizione coperta dalla garanzia del *Fondo*, nel caso in cui i *soggetti richiedenti* siano *Banche*, *Intermediari* o *Confidi* iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia;
- c) ai fini della valutazione del beneficio associato alla garanzia del *Fondo*, dichiarare in fase di richiesta di ammissione, il vantaggio riconosciuto all'impresa attraverso la scelta di una o più opzioni tra quelle di seguito indicate, espresse in termini di:
 - tasso d'interesse finito, con indicazione della riduzione, espressa in punti percentuali, e, in caso di *Controgaranzia*, anche in termini di condizioni economiche applicate per il rilascio della garanzia, con indicazione della riduzione, espressa in punti percentuali;
 - maggiore volume di credito concesso.

Nel caso di richieste preventive, le predette informazioni sono rese in sede di comunicazione dell'avvenuta concessione o perfezionamento dell'operazione (per le operazioni finanziarie di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano d'ammortamento) o dell'avvenuta erogazione dell'operazione (per le operazioni finanziarie di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano d'ammortamento e per le operazioni finanziarie di durata superiore a 18 mesi).

I *soggetti richiedenti*, inoltre, devono, a partire dal 31/03/2013 e non oltre il 31/12/2013:

- d) provvedere ad adeguare la loro modulistica, intesa come fogli informativi, moduli di richiesta del finanziamento, in caso di *Garanzia Diretta*, e moduli di richiesta della garanzia, in caso di *Controgaranzia*. In particolare, devono inserire l'esplicita indicazione circa la possibilità per le imprese clienti di richiedere l'intervento del *Fondo*, specificando che il *soggetto richiedente* opera con il *Fondo* e che, in caso di richiesta da parte dell'impresa cliente, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia;
- e) inserire nella home page del proprio sito un *banner* del *Fondo* denominato "Fondo di garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/96)", con il rimando, tramite *link*, al sito www.fondidigaranzia.it del Ministero dello sviluppo economico e del *Gestore – MCC*.

Al fine di verificare il rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere d) e e) da parte dei *soggetti richiedenti*, il *Gestore – MCC* potrà effettuare un monitoraggio i cui esiti saranno presentati al *Comitato*.

C. Obblighi del Gestore - MCC

Il *Gestore – MCC*, al fine di assicurare la massima trasparenza informativa nei confronti dei *soggetti beneficiari finali*:

a) comunica all'impresa:

1. nella fase di richiesta di ammissione, il numero di posizione assegnato all'operazione a seguito della presentazione della richiesta di garanzia da parte del *soggetto richiedente*, il Responsabile del procedimento istruttorio e i recapiti telefonici e di posta elettronica cui rivolgersi per informazioni;
2. successivamente alla delibera del *Comitato*,
 - la concessione o il rigetto della garanzia del *Fondo*, l'importo garantito in valore assoluto e in percentuale del prestito;
 - l'importo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo (di seguito "ESL") corrispondente alla garanzia concessa, con indicazione dell'eventuale concessione a titolo di aiuto *de minimis*, nonché i casi in cui potrà essere richiesta all'impresa la restituzione di tale importo a seguito di revoca dell'agevolazione. L'*ESL* misura l'intensità agevolativa ovvero il differenziale tra il costo teorico di mercato della garanzia e il costo della garanzia del *Fondo*, corrispondente alla commissione *una tantum*;
 - in caso di ammissione all'intervento del *Fondo*, il vantaggio ad esso associato, come comunicato dal *soggetto richiedente* in sede di richiesta di ammissione;
 - l'eventuale commissione "una tantum" che il *soggetto richiedente* dovrà versare a fronte della concessione della garanzia del *Fondo*.

b) pubblica e aggiorna periodicamente sul sito web del *Fondo* un elenco dei *soggetti richiedenti* che operano con il *Fondo*, con specifica indicazione dei nominativi, dei contatti e l'indirizzo di posta elettronica dei relativi operatori. Nel caso di *Confidi* e *Altri fondi di garanzia* viene anche indicata l'eventuale autorizzazione a certificare il merito di credito dei *soggetti beneficiari finali* di cui al paragrafo J della Parte VI delle presenti *Disposizioni Operative*;

c) attiva sul predetto sito una casella di posta elettronica dedicata alla proposta di quesiti e/o alla segnalazione di questioni particolari inerenti l'efficienza dello strumento;

- d) crea sul sito web del *Fondo* una sezione “FAQ” nella quale fornire risposta alle domande più ricorrenti che vengono poste dagli utenti;
- e) aggiorna costantemente le informazioni sul sito dedicato www.fondidigaranzia.it , con riferimento alla guida per le imprese, alla normativa del *Fondo*, alle Disposizioni e circolari operative, nonché alla possibilità di scaricare la modulistica per presentare richiesta di accesso al *Fondo*;
- f) pubblica e aggiorna periodicamente sul sito web del *Fondo*, in attuazione delle disposizioni in materia di “Amministrazione aperta” di cui all’art. 18 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, una apposita sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, nell’ambito della quale sono rese disponibili le informazioni relative alle operazioni deliberate dal *Comitato* con esito positivo;
- g) gestisce le informazioni acquisite in base a quanto disposto nel presente *Piano della trasparenza* in forma digitale (formato elettronico di testo per importazione ed esportazione in formato tabellare), garantendo che la loro organizzazione possa consentirne l’elaborazione per le finalità di analisi coerenti con la funzione del *Fondo* e per le esigenze di trasparenza nei confronti dei *soggetti richiedenti* e dei *soggetti beneficiari finali*.